



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DON TONINO BELLO"
PALOMBAIO - MARIOTTO**

Via Sen Sylos Labini , s.n Palombaio (BA)


Cod. Fisc.93360210723

E - mail:baic80800a@istruzione.it -

pec: baic80800a@pec.istruzione.it

Tel/fax 080/3735980 - www.icdontoninobello.gov.it

Codice Univoco IPA:UFK0WWW



Prot. n. 3871 / VII - 06

Circ. n.32

Palombaio, 16/10/2018

Ai Sigg Docenti di ogni
ordine e grado

Al Dsga

Al Personale Ata

Loro sedi

Al Sito Web

OGGETTO: Segnalazioni nella scuola. Indicazioni pratiche per operatori nella scuola.

Si invia, ai sigg.ri docenti in indirizzo, il Vademecum sulle "Segnalazioni nella scuola".

Il Vademecum fornisce materiale utile per riconoscere e segnalare situazioni di particolare disagio, fornendo direttive su come e quando proporre le segnalazioni e le denunce nell'ambito scolastico.

E' necessario evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

Queste parole, non per spaventare ma per sollecitare la massima attenzione da parte dei sigg.ri docenti.



*Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccarì)*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce

Le segnalazioni nella scuola

indicazioni pratiche
per operatori scolastici

a cura di

Maria Cristina Rizzo e Luca Monticchio

PREFAZIONI

Dott. Vincenzo Nicolì

Dirigente Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce - USR-PUGLIA

Gli autori di questo opuscolo, mettendo a frutto un ricco bagaglio di esperienze e una grande competenza, hanno inteso fornire agli operatori scolastici uno strumento semplice e chiaro in materia di segnalazioni. Lo sforzo perseguito è quello di rendere sempre più efficace l'azione in difesa dei minori che la scuola è chiamata a svolgere.

Il livello di attenzione che tutti gli operatori scolastici rivolgono alle manifestazioni di sofferenza e di disagio è oggi più elevato che mai. Non sempre, però, vi è piena conoscenza degli strumenti e delle procedure che è necessario attivare e, se pure raramente, vi è qualche forma di sottovalutazione che, dinanzi al carattere prioritario della tutela dei minori, non può essere consentita.

Nel richiamare le responsabilità di ognuno e nel fornire tutte le indicazioni necessarie per un corretto modo di operare, con il loro generoso impegno, i due autori, però, danno alla Scuola un altro messaggio, più che mai importante: nell'affrontare il delicato compito di prevenire ed impedire ogni forma di violenza a danno dei minori, nell'affrontare le situazioni di disagio e sofferenza, la Scuola non può essere e non è sola!

È un messaggio di cui la scuola ha più che mai bisogno, proprio mentre si trova a fronteggiare situazioni che si fanno di giorno in giorno più complesse.

La strada su cui bisogna procedere sempre più rapidamente è quella della messa in rete di tutti i soggetti che, a vario modo, operano nel sistema di protezione dei minori.

Tante sono già state le occasioni d'incontro e di confronto, oltre che di collaborazione tra tutti quanti i soggetti, ora è tempo che tutto questo venga portato a sistema e che le occasioni divengano strutture stabilmente impegnate in uno sforzo comune.

Solo così si possono mettere insieme tutte quelle competenze e quelle risorse che sono necessarie a garantire un'infanzia ed un'adolescenza serena a tutti i nostri bambini e a tutti i nostri ragazzi.

Dott.ssa Francesca Perrini

Direttore del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Bari

Occupandomi di minori autori di reato, imputabili dai 14 anni, spesso nei Servizi minorili della giustizia ci si confronta con gli esiti di una tardiva intercettazione dei segnali di disagio, individuale, familiare e ambientale dei minori, sul come mai le situazioni esistenziali di pregiudizio in cui vivono i minori non sono conosciute dalle istituzioni, o, se conosciute, non risultano realizzati interventi precoci di aiuto e di recupero, tanto che il penale finisce per rappresentare una opportunità di presa in carico e di attivazione di risorse.

Lo scenario che si palesa rispetto ad un minore autore di reato è spesso condizionato, nelle concrete opportunità di recupero e di efficacia risolutiva degli interventi, proprio dalla tempistica con cui vengono attivate le azioni di tutela delle Istituzioni deputate a tale compito.

I minori che finiscono per essere attratti da esperienze devianti ed intercettati dai sistemi criminali esprimono universi di vita di forte compromissione esistenziale, per carenze/assenze nelle funzioni genitoriali, per mancanza di regole e validi riferimenti, condizioni ambientali a forte rischio deviante, fragilità personali, disturbi del comportamento e dell'apprendimento, abbandoni scolastici, assunzioni di sostanze, patologie psichiche, vissuti di violenza intrafamiliare.

Ognuno di questi elementi in età adolescenziale trova picchi di espressione di particolare problematicità di intervento e di gestione. Pertanto, se ognuno di tali elementi fosse intercettato tempestivamente, all'insorgenza, o quanto meno non accomunati tra di loro, renderebbero maggiori e più efficaci le opportunità di trattamento e recupero. In tal senso, il mondo della scuola costituisce un importantissimo osservatorio di intercettazione del disagio minorile, che ben può assolvere al delicato compito della segnalazione/denuncia delle situazioni di pregiudizio vissute dal minore.

La tempestività degli interventi è sovente condizionata da una mancanza di chiarezza del quadro normativo di riferimento e di conoscenza delle procedure di segnalazione alle altre Istituzioni, lì dove si registra una mancata o carente capacità genitoriale e/o compromissione ambientale.

Il presente lavoro, condotto con particolare attenzione e cura dagli autori, che si spostano dai loro autorevoli e altamente qualificati ruoli professionali per entrare nelle vesti degli operatori, mi sembra centri l'obiettivo fondamentale di delineare con estrema chiarezza "chi fa, che cosa".

La strutturazione dell'opuscolo, che riporta le frequenti e diffuse domande che spesso gli addetti ai lavori si pongono, con risposte di facile lettura, che rendono assai più chiari i riferimenti normativi e di procedura, porta al prezioso

risultato di un efficace ed immediatamente fruibile vademecum operativo a servizio dei servizi.

In tal senso, quale operatore del sistema giustizia, rivolgo un sentito ringraziamento agli autori per il meritevole lavoro svolto. In particolare, alla Dott.ssa Maria Cristina Rizzo, compagna di strada, per la sensibilità e passione con cui svolge quotidianamente ed inesaurevolmente il delicato compito della tutela dei minori.

Avv. Roberta Altavilla

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce

Accade non di rado che i vademecum non adempiano alla loro funzione di ausilio e di concretezza, poiché privi delle caratteristiche che dovrebbero contraddistinguerli, ovvero la chiarezza, la completezza e la facilità di consultazione.

Questo opuscolo, redatto con cura e attenzione dall'avv. Luca Monticchio e dalla dott.ssa Maria Cristina Rizzo, è invece un lavoro davvero completo e nel contempo semplice e diretto, capace di offrire uno strumento utile per la immediata soluzione di quei dubbi che a volte rallentano in modo irreversibile una segnalazione sufficiente a rimuovere problemi assai gravi.

Avvocati, magistrati, servizi sociali ed insegnanti, che operano a diverso titolo per la difesa dei bambini ed in genere dei soggetti più deboli, necessitano non solo di una approfondita conoscenza degli istituti giuridici di riferimento, ma anche di una grande sensibilità che si matura quotidianamente, attraverso lo studio, l'esperienza ed il confronto interattivo. Vi sono però situazioni non immediatamente distinguibili, anche dall'operatore più attento e scrupoloso, soprattutto quelle in cui è molto difficile stabilire la linea di demarcazione tra l'obbligo e la facoltà di segnalare o addirittura denunciare. E la scelta, se non supportata da validi ausili di natura tecnica e pratica, può divenire molto complessa e talora dolorosa, poiché l'operatore si troverà diviso tra l'impulso di intervenire in maniera tempestiva a tutela del minore e l'incertezza sullo strumento da adottare. Questa pubblicazione, quindi, servirà certamente a chiarire e rendere più fruibili le procedure da adottare; a delineare i ruoli e i compiti di ciascun operatore e al tempo stesso a sollecitare gli adulti che lavorano nelle istituzioni, ad una speciale e consapevole attenzione alle condizioni dei bambini e delle loro famiglie, contribuendo in modo effettivo a prevenire o quanto meno a ridurre, conseguenze spesso devastanti per la crescita psico-fisica del minore.

Cultura, impegno, dedizione, amore e coraggio sono il vero messaggio che questo lavoro offre al lettore. Utilizzarlo come strumento di lavoro sarà un valido e prezioso aiuto per l'operatore.

Dott.ssa Ada Luzzza

Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce

Tutti i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di vivere in un contesto sereno, rispettoso della propria salute fisica e psichica e scevro da violenza. Ed è dovere etico di ogni adulto contribuire a che ciò si realizzi, nel momento in cui incrocia la loro esistenza.

Ma vi sono alcuni adulti che sono giuridicamente obbligati ad attivarsi affinché si avvii quel sistema di protezione che consente di garantire i diritti primari dei minori di età.

Di questa categoria fanno parte gli insegnanti e gli operatori scolastici, i quali per il ruolo che svolgono nella società, hanno il dovere giuridico di denunciare i fatti di reato che vengono commessi in ambiente scolastico e di segnalare agli organi istituzionali deputati alla protezione e tutela dei minori, la condizione di pregiudizio in cui versano i bambini e gli adolescenti di cui si occupano, una volta intercettati i segnali di disagio ed i sintomi di maltrattamento fisico e psichico.

Agli insegnanti ed agli operatori scolastici è richiesto di segnalare e di collaborare con i Servizi Sociali e con l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile, in un'ottica di prevenzione e di riparazione, affinché possa concretamente realizzarsi la protezione e la tutela delle persone minori di età, soggetti deboli e vulnerabili, sancita dai principi costituzionali e sovranazionali.

Il compito affidato alla Scuola non è semplice e non è culturalmente diffusa la consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo nel circuito di protezione, di tal che non sempre l'insegnante trova il coraggio di segnalare, lasciandosi condizionare da pressioni esterne e timori sulle conseguenze del suo gesto che fanno perdere di vista il bene primario da tutelare. E tuttavia, quando responsabilmente l'insegnante o il dirigente scolastico si accinge a farlo, si imbatte in dubbi e difficoltà, anche di carattere pratico, che non agevolano e non facilitano il suo compito.

Ebbene, questo vademecum, di semplice consultazione, si pone come un utile strumento orientativo ed un supporto di conoscenza, che verrà senz'altro in aiuto agli insegnanti ed ai dirigenti scolastici sostenendoli nel complicato percorso della segnalazione.

Con l'auspicio che, contribuendo a fare chiarezza, possa contribuire anche a creare quella cultura dell'impegno personale dell'adulto nella realizzazione della tutela dei bambini e degli adolescenti, al di là di obblighi imposti dalla legge.

Prof. Raffaele De Giorgi

Ordinario di Filosofia del Diritto

L'opuscolo che qui si presenta è una piccola raccolta di indicazioni, di suggerimenti, di pratiche opportune o anche, in certe situazioni, richieste come ineludibili. Scritto in modo chiaro, semplice, accattivante, discreto, l'opuscolo sembra un insieme di consigli, di percorsi comunicativi appena prospettati o cautamente esposti come dovuti.

Leggendolo, però, si sente subito che il suo contenuto di senso diluisce ciò che è dovuto in ciò che è consigliato e ciò che è solo suggerito in ciò che non può essere eluso. La differenza tra ciò che è consigliato e ciò che è dovuto dilegua, si fa evanescente nel tono suadente del linguaggio: in questa evanescenza, il testo diventa un'altra cosa, acquista un altro senso: ora, ciò che è allo stesso tempo se stesso e un'altra cosa, è una traccia, un sintomo, un rinvio. Il testo non parla più solo di sé, della differenza che sembra motivarlo, ma parla di qualcos'altro. In questo senso, allora, il senso del testo non sono più le previsioni normative e le pratiche consigliate: il testo si fa leggere come traccia, appunto, come rinvio al senso di qualcosa che è presente come assenza, come un invito ad un differimento del tema.

Ogni traccia si fa leggere come traccia di un'assenza, essa è, allo stesso tempo, se stessa, cioè una traccia, ma rinvia alla assenza di ciò di cui essa è, appunto, una traccia. Rinvia a qualcosa che è presente, ma che non c'è, perché si vede solo la traccia che ha lasciato. Le tracce segnalano passaggi, presenze che non ci sono più. Esse segnalano, denunciano. Ritengo, allora, che questo opuscolo possa essere letto davvero come testo: cioè, come ciò che è e come ciò che attesta, ciò a cui rimanda, ciò di cui è traccia.

In realtà, allora, è esso stesso una segnalazione e una denuncia. Garbata, discreta, ma ferma, decisa.

Vediamo, allora, di che cosa è traccia questo opuscolo.

Le funzioni di socializzazione che fino alla metà del secolo scorso erano realizzate in modo considerevole dalla famiglia, ormai sono dislocate in un complesso di strutture comunicative le quali sono in gran parte di tipo fortuito, casuale, provvisorio; queste strutture, proprio per questo, sono labili, vulnerabili, esposte a minacce dell'ambiente. Il loro ambiente è il lavoro dei genitori; la loro disoccupazione; la provvisorietà della collocazione anagrafica; i costi di accesso alle stesse strutture della socializzazione. Un ambiente instabile, incerto, comunque mutevole.

Ma accade che anche quando l'ambiente è stabile diventi esso stesso una minaccia per la forma della socializzazione: l'identità della periferia, ma anche la centralità del centro, la piazza, la strada; il gruppo etnico o la cultura. L'emarginazione, ma anche il privilegio.

E ancora: ormai sappiamo che anche dal suo interno la famiglia produce minacce alla socializzazione: solo una mitologia della violenza può portare a pensare che la stabilità della famiglia costituisca un ambiente favorevole e la sua instabilità, invece, produca un ambiente sfavorevole alla socializzazione. Possiamo affermare che senza la vecchia centralità della funzione socializzatrice della famiglia, una funzione che ormai è esaurita o rischiosa, la socializzazione è affidata a se stessa.

Ma cosa possiamo intendere con: socializzazione? Socializzazione non può essere intesa come un processo di apprendimento di norme, di regole di condotta, di linguaggi o come un percorso di adattamento. E neppure socializzazione ha a che fare con ciò di cui parlava la vecchia retorica dell'alberello. Socializzazione è il processo di costruzione di una differenza, la quale si manifesta come identità del singolo, ed è risultato di continuo adeguamento della complessità di un sistema psichico alla complessità dell'ambiente che è costituito da sistemi sociali. E siccome i sistemi sociali sono sistemi della comunicazione e i sistemi psichici sono ad essi strutturalmente accoppiati, la socializzazione o meglio, il suo livello di stabilizzazione, dipende dalla capacità del sistema psichico di elaborare la complessità dell'ambiente.

E allora, se socializzazione ha come risultato la costruzione di differenze, come possono agire le strutture della socializzazione che sono sostitutive della famiglia, dato che esse operano in base a processi di omologazione? All'asilo i bambini sono tutti uguali. A scuola i ragazzi sono tutti uguali. La vecchia pedagogia proclamava: educazione individualizzata, trattamento individualizzato, sostegno. Poi le difficoltà di finanziamento pubblico hanno fatto recedere da queste posizioni ideologiche. Come si può attivare, in altri termini, una comunicazione sociale che costituisca ambiente favorevole alla apertura cognitiva di sistemi psichici capaci di strutturare differenze adeguate alla complessità dell'ambiente? La risposta ad una questione complessa è sempre una risposta complessa. E la complessità non può essere schematizzata; essa può essere solo compresa e ridotta.

L'opuscolo segnala e denuncia un deficit strutturale di questa capacità di comprensione e riduzione della complessità all'interno delle strutture della socializzazione. L'opuscolo segnala l'opportunità inclusiva di una comunica-

zione educativa che sia capace di rendere le differenze tema della comunicazione; di realizzare questo disoccultamento delle differenze espandendo la comunicazione ad organizzazioni di sistemi sociali come il diritto, i quali – a differenza del sistema sociale dell'educazione – non operano in base ad omologazione, ma in base, appunto, a differenze. L'opuscolo segnala la funzione educativa, cioè socializzante, del trattamento comunicativo delle differenze, le quali – se rese tema della comunicazione – possono contribuire a normalizzare la comunicazione stessa e ad utilizzare forme della alterità di alcuni come motivazioni alla apertura cognitiva di tutti.

C'è una esperienza, che può essere utile considerare e che permette di vedere come può operare la tecnica della inclusione delle alterità. Si tratta di questo.

Le tragedie nelle quali siamo stati trascinati dagli infami tentativi di mettere ordine al mondo con le guerre giuste degli ultimi due, tre decenni, hanno portato, anche in paesi come l'Italia, che per secoli avevano conosciuto solo l'emigrazione, un gran numero di immigrati. E poiché gli italiani si riproducono sempre di meno, in pochi anni il numero dei bambini non italiani e, spesso, non bianchi, presenti nelle strutture della socializzazione si è incrementato in modo molto considerevole. Naturalmente si è diffuso il panico della minacciosa presenza dell'altro e si è subito corsi al riparo della socializzazione privata, esclusiva e chiusa. Per paura dell'alterità, molti italiani, essi stessi figli di emigranti, hanno rinchiuso i loro figli nelle costose oasi della educazione privata.

Ora: numerose ricerche hanno evidenziato il fatto che ragazzi immigrati manifestano capacità di apprendimento delle abilità linguistiche e delle capacità di calcolo molto più rapide di quelle di cui dispongono i ragazzi italiani, ma l'esperienza conferma il dato anche in altri paesi europei, come la Germania, per esempio. Ma quelle ricerche hanno evidenziato anche il fatto che la disponibilità alla socializzazione, valutabile in ragione della apertura cognitiva dei singoli, è considerevolmente più alta nei primi che negli altri. In altri termini, gli immigrati collocano se stessi in condizioni di dover scartare le barriere che si frappongono ad apprendere ad apprendere. Socializzare, infatti, richiede la capacità di apprendere ad apprendere come requisito della strutturazione della differenza che si chiama forma della personalità.

Una prima interpretazione possibile di questi dati può essere la seguente: i ragazzi esposti ad un ambiente della comunicazione nel quale le differenze sono esse stesse tema della comunicazione e la stessa condizione esi-

stenziale è tema osservabile della comunicazione, sono posti di fronte all'alternativa: se attivano resistenza sono esclusi, se attivano comportamenti acquisitivi, sono inclusi mantenendo la differenza. Essi, quindi, sono motivati alla apertura cognitiva, la quale opera come requisito della socializzazione. Ora, questo requisito non opera nei confronti dei ragazzi del luogo: nel loro caso, le differenze, che li caratterizzano, resistono e sono occultate dalla omologazione delle strutture della socializzazione: quelle differenze vengono occultate o – se emergono – vengono trattate come devianze. In realtà esistono come differenze, ma sono tenute latenti. Oppure sono moralmente dequalificate. Non è, in altri termini, che i ragazzi del luogo non dispongano delle abilità di cui disporrebbero gli altri: è che viene ottuso il potenziale di apertura cognitiva che è immanente nella differenza a condizione che la differenza sia presente come tema della comunicazione, che la comunicazione continui la sua normale occorrenza e che il potenziale di alterità della differenza operi come requisito di apertura cognitiva.

La comunicazione, se viene accettata, normalizza se stessa continuamente. Se la sua accettazione si realizza con la espansione del suo spazio di significato, anche il diritto può contribuire alla comprensione della complessità e alla attivazione di forme della sua riduzione. Che poi diventa requisito della produzione di complessità adeguata della comunicazione sociale alla complessità dell'ambiente. E, in questo suo ambiente operano i sistemi psichici dei ragazzi, naturalmente.

L'opuscolo è traccia della assenza di questa espansione comunicativa.

INTRODUZIONE

Difendere i bambini, soprattutto quelli molto piccoli, è un dovere per tutti.

La scuola è in prima linea all'interno di un sistema di protezione dell'infanzia, non sempre adeguatamente conosciuto dagli stessi operatori, anche perché oggettivamente confuso e poco organico.

Chi ha scritto questo breve prontuario, muove dalla consapevolezza che gli insegnanti ed i dirigenti vadano anche sostenuti, nel dare voce ai diritti dei bambini, attraverso azioni concrete: perché il **coraggio di segnalare** e denunciare, ove occorra, trovi strumenti operativi semplici da potersi utilizzare nella quotidianità.

Questa pubblicazione, quindi, si prefigge di facilitare proprio gli operatori della scuola nell'esercizio del loro dovere di segnalazione e di denuncia.

La speranza è quella di dare sempre nuovo vigore al nostro "essere" dalla parte dei piccoli!

SEGNALAZIONI E DENUNCE

QUANDO È **OPPORTUNO** SEGNALARE QUANDO, INVECE, È **OBBLIGATORIO** SEGNALARE E DENUNCIARE

In tema di segnalazioni scolastiche occorre brevemente anticipare una prima importante distinzione onde chiarire l'impostazione di questo *vademecum*: tra le segnalazioni dobbiamo distinguere le **segnalazioni** propriamente dette, dalle **denunce**: questi sono due strumenti molto diversi tra loro ma che spesso sono confusi.

Vedremo, in seguito, di chiarirne le peculiarità.

Inoltre, occorre differenziare i casi in cui le segnalazioni e le denunce sono obbligatorie dai casi in cui, all'operatore scolastico, è lasciata una certa libertà di scelta.

I. IN QUALI CASI È “OPPORTUNO” SEGNALARE

I.1 - La segnalazione ai servizi sociali del territorio.

Chi opera nella scuola sa riconoscere i bambini che attraversano una situazione di disagio. Certamente non tutte le situazioni di difficoltà generano un “pregiudizio” e quindi vanno segnalate. Occorre una valutazione caso per caso in previsione di un potenziale futuro aggravarsi delle condizioni del minore.

Tale scelta spetta al corpo docente il quale, come prima azione protettiva nei confronti del minore, dovrà attivare gli strumenti educativi che competono alla scuola. Ovviamente, in tali contesti, occorre favorire interventi condivisi con tutti i soggetti coinvolti.

Se questi interventi non dovessero essere sufficienti o gli elementi che emergono nella fase di “osservazione” del minore sono particolarmente complessi e richiedessero approfondimenti da parte di esperti del settore, potrà essere opportuno interessare i **servizi sociali del territorio**.

Sicché, la **prima forma di segnalazione della scuola è quella proposta per iscritto ai servizi sociali del territorio**.

I.2 - La segnalazione all'autorità giudiziaria

Qualora queste prime azioni da parte della scuola o dei servizi, non sortiscano gli effetti sperati e permanga una condizione esistenziale di “stallo”

che potrebbe presumibilmente compromettere lo sviluppo psico-fisico del bambino, sarà sempre **opportuno segnalare** gli episodi rilevati, **direttamente all'autorità giudiziaria**.

Ciò consentirà l'eventuale adozione di provvedimenti più incisivi per una tutela efficace e tempestiva del minore, anche intervenendo sulla responsabilità genitoriale.

La segnalazione all'autorità giudiziaria costituisce, quindi, l'atto formale attraverso il quale la scuola espone la preoccupazione per le condizioni di un alunno.

La segnalazione va fatta anche quando consti che il minore sia già affidato ai servizi sociali ovvero quando si conosca la pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale per i minorenni o dinanzi al Tribunale ordinario (nel caso in cui, ad es. i genitori del minore si stiano separando), perché l'obiettivo della segnalazione non è solo quello di avviare un procedimento di protezione, **ma anche quello di rendere concreto il dovere di collaborazione continua** tra le diverse figure professionali e le istituzioni a cui, anche temporaneamente, sia affidato il bambino.

A questo proposito, occorre rimarcare, che i nominativi e la condizione dei **minori già seguiti dai servizi sociali** (ad es. quelli inseriti in strutture residenziali), dovrebbero sempre essere noti alla scuola. Pertanto sarebbe opportuno prevedere e concordare incontri abituali tra il dirigente scolastico ed il responsabile del servizio sociale da tenersi, preferibilmente, all'inizio dell'anno scolastico¹.

2. COSA È OPPORTUNO SEGNALARE

Proviamo ora ad indicare quali **situazioni concrete** si possono osservare nella scuola, per cui è opportuno procedere ad una segnalazione formale:

- episodi di **trascuratezza**: ad es. evidenti problemi d'igiene personale, un'alimentazione squilibrata, perdurante assenza dei genitori agli incontri scuola - famiglia ovvero constatazione di un **eccesso di cure**: ad es. abuso di farmaci e di controlli medici, ecc. in danno del minore;

- **relazioni con gli adulti** non adeguate all'età o alle esigenze del bambino: ad es. minori con comportamenti "adultizzati" oppure eccessivamente

¹ In queste occasioni si suggerisce di redigere un **verbale degli incontri**, in duplice copia e firmato dai partecipanti, che rimarrà agli atti della scuola e dei servizi sociali.

infantili rispetto all'età anagrafica;

- **reiterate assenze**, ritardi e bassissimo profitto scolastico;
- **frequentazioni “pregiudizievoli”**: ad es. quando l'alunno si accompagna con ragazzi molto più grandi di età e dediti a condotte antisociali;
- **condotte aggressive con i pari e con gli adulti**, ad es. atteggiamenti eccessivamente violenti ed irrispettosi tenuti dal minore con gli insegnanti o con i compagni;
- **malattie o disturbi della personalità** minimizzati o su cui i genitori non si attivano per il loro superamento: ad es. accenni di depressioni, fobia scolastica, condotte autolesionistiche, anoressia, bulimia, sonnolenza continua ecc.;
- **affidamento “di fatto” del minore a terze persone** estranee al nucleo familiare;
- **primi approcci con stupefacenti**, alcool, psicofarmaci ecc..

3. QUANDO È OBBLIGATORIO SEGNALARE

Le fattispecie elencate nel precedente paragrafo **sono obbligatoriamente da segnalare se ripetute nel tempo ed associate tra loro.**

In tali casi, è doveroso avvisare **“senza ritardo”** gli organi competenti di quanto si osserva in un alunno.

Riteniamo utile rimarcare che non c'è bisogno che quanto emerga sia “provato”. Le situazioni sopra descritte saranno verificate ed approfondite dagli organi competenti, senza che l'averle segnalate comporti alcuna violazione della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

La segnalazione non presuppone, quindi, una conoscenza esaustiva della condizione del minore ma deve riferire gli elementi che sono stati individuati e che fanno fondatamente ritenere che sussista il cd. “pregiudizio” per l'alunno, determinato anche da comportamenti di adulti che hanno nei suoi confronti responsabilità educative.

La scuola, inoltre, è **sempre obbligata a segnalare** alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni le situazioni di cd. “*abbandono*”² ossia la **manca di assistenza morale e materiale** da parte dei genitori o di chi ne ha la responsabilità.

² Si legga art. 9 L. n. 149/2001.

4. LA DENUNCIA

La **denuncia** seppure rientra nell'alveo delle segnalazioni, come accennato, si differenzia profondamente da queste ultime.

Essa è l'atto formale attraverso il quale la scuola **informa l'autorità giudiziaria penale** di fatti che, se veri, **costituiscono un reato**.

Come per la segnalazione, essa non presuppone la certezza che il reato sia stato commesso. Per inoltrarla è sufficiente la sussistenza di un cd. "*contesto indiziario*" che vada oltre il mero sospetto dell'operatore scolastico. Sul punto, appare utile precisare che la denuncia può anche essere inoltrata quando le notizie che pervengono al docente non siano dirette, ma "*de relato*", cioè apprese da altra persona.

La denuncia, in estrema sintesi, avrà la funzione di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un delitto, accertandone le responsabilità individuali e, al contempo, strutturare una serie di interventi posti a protezione della vittima se questa è minorenni.

4.1 - Quando è obbligatorio denunciare

La denuncia dovrà essere sporta sia nel caso in cui il minore sia vittima tanto di un coetaneo, quanto di un adulto, sia nel caso in cui sia il presunto autore del reato.

A maggiore chiarimento si precisa che:

- laddove la scuola abbia notizia di **condotte astrattamente integranti un reato, commesse da adulti in danno di minori**, la stessa ha l'obbligo di **denunciare** il medesimo fatto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, competente a procedere contro il maggiorenne presunto autore del fatto ma, al contempo, di **segnalare** il fatto anche alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (che si occupa della vittima) onde avviare eventuali provvedimenti civili;

- viceversa, qualora l'autore del presunto reato sia un minore, la scuola, che ne abbia appreso notizia, ha solo l'obbligo di **denunciare** il fatto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni³.

³ In queste situazioni, se il reato non è perseguibile d'ufficio (ad es. prognosi inferiore a gg. 20 nel caso di lesioni), è necessaria la querela della parte offesa, ed è opportuno che la scuola segnali quanto accaduto all'autorità giudiziaria minorile onde eventualmente adottare provvedimenti cd "civili".

Ciò premesso, proviamo, quindi, ad elencare le situazioni che si possono verificare in ambito scolastico, tali da **dover necessariamente essere** denunciate.

- **Abuso fisico:**

- **lesioni personali aggravate:** ad es. quando il minore ha subito ovvero ha prodotto lesioni a terzi con prognosi superiore a 20 giorni o con prognosi di durata inferiore, in particolare se commesse con armi o per motivi futili o dalle quali tuttavia derivi una malattia che metta in pericolo la vita (art. 582 - 583 - 585 cp);

- **abuso dei mezzi di correzione:** ad es. quando il minore presenta lesioni varie, quali ematomi, segni di cinghiate, ustioni, inferte presumibilmente da genitori, educatori, ecc. (art. 571 cp);

- **violazione obblighi di assistenza familiare:** ad es. quando il minore è visibilmente denutrito, malnutrito ecc. (art. 570 cp);

- **maltrattamenti in famiglia:** ad es. quando si constata ripetutamente sul minore la presenza di lesioni, magari accompagnate da disagio, mutismo, malessere ecc. (art. 572 cp);

- **abbandono di persone minori o incapaci:** ad es. qualora venga a mancare l'assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti (art. 9 L. n. 149/2001);

- **sequestro di persona:** ad es. quando il minore non è libero di muoversi, a causa di interventi coattivi sulla sua persona che gli rendono impossibile la relazione con gli altri (art. 605 cp).

- **Abuso sessuale:**

- **atti sessuali:** ad es. quando un minore degli anni dieci subisce atti sessuali di qualunque tipo, da parte di adulti o minori, specie se più grandi di tre anni della vittima (art. 609 ter cp) oppure atti sessuali posti in essere in danno di un minore degli anni diciotto, con violenza o minaccia o abuso di autorità o da più persone (artt. 609 bis - quater - septies - octies cp);

- la **corruzione di minorenni** che punisce chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere ovvero mostri alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a com-

piere o a subire atti sessuali (art. 609 *quiquies* cp);

- **Abuso anche psicologico:**

- la cd. **“violenza assistita”**⁴: ad es. quando un minore assiste - suo malgrado - ad episodi di violenza e di maltrattamento anche in contesti familiari;

- le **minacce**, specie gravi, in quanto commesse con armi (per es. coltelli), da persona travisata, da più persone riunite, con uno scritto anonimo ecc. (art. 612 cp) subite o poste in essere da minori;

- **violenza privata** quando un minore, attraverso atti di violenza o minaccia, è costretto a fare o non fare qualcosa (art. 610 cp);

- **Ulteriori condotte da denunciare:**

- **detenzione e cessione a qualunque titolo di stupefacenti**: quando ad es. all'interno o nelle adiacenze della scuola venga effettuata attività di spaccio. Tale fattispecie risulta particolarmente grave perché realizzata in tali contesti scolastici (art. 73 dpr N. 309/90);

- **danneggiamenti**: ad es. atti vandalici e di deterioramento di luoghi pubblici come - appunto - la scuola, l'imbrattamento e il deturpamento di beni immobili o mobili con scritte e graffiti ecc.⁵ (art. 635 c.2 cp);

- **condotte commesse attraverso internet e social network** tanto frequenti quanto sottovalutate come: molestie, diffamazioni, minacce, interferenze illecite nella vita privata, sostituzione di persona, violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza, prostituzione e pornografia minorile, gioco d'azzardo anche *on line*;

- **Ulteriori condotte da segnalare in caso di incertezza:**

- **percosse**: ad es. quando un minore subisce schiaffi o pugni ecc.

⁴ Configurata dalla legge n. 119 del 15.10.2013 come aggravante comune - n. 11 *quiquies* dell'art. 61 cp - dei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, delitti contro la libertà personale nonché dei maltrattamenti commessi "in presenza o in danno di un minorenne" di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

⁵ Sono circostanze aggravanti per la qualità di bene pubblico ovvero dall'essere il bene esposto alla pubblica fede.

Focus sul *bullismo*

Quando si parla di **bullismo** si fa riferimento ad un'oppressione psicologica o fisica reiterata nel tempo, perpetrata da una persona più "forte" (o da un gruppo di persone) nei confronti di un'altro soggetto percepito più debole⁶.

Gli **atti di cd. "bullismo"** vanno prima di tutto prevenuti e quindi segnalati quando si ripetono e perdurano nel tempo.

Negli ultimi anni, a causa della diffusione incontrollata di internet tra i minori, ha destato grande allarme sociale il **cd. "cyber-bullismo"** che consiste nel porre in essere prepotenze, calunnie o violazioni della *privacy* attraverso l'invio di mms, mail o la diffusione di immagini o filmati compromettenti in rete, sui *social network* o sulle *chat*.

Tali condotte di *bullismo* e *cyber-bullismo*, anche se a volte tenui nella loro manifestazione iniziale, se dovessero ripetersi ed essere poste in essere da uno o più soggetti, magari anche ben individuati nell'ambito scolastico, in danno di alunni più vulnerabili o diversamente abili, vanno sollecitamente segnalate e denunciate, costituendo veri e propri reati⁷.

5. CHI DEVE SEGNALARE

Il **dirigente, gli insegnanti ed i collaboratori scolastici**, rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, commettono un **illecito**⁸ qualora omettano di denunciare o ritardano nel denunciare

⁶ Si fa riferimento a **comportamenti illegittimi offensivi violenti** quali prepotenze fisiche (*pugni, schiaffi, contatti fisici aggressivi anche a sfondo sessuale*), verbali (*minacciare sino ad estorcere denaro o altra utilità, insultare, prendere in giro, diffamare, porre in essere atti persecutori e discriminatori, anche a sfondo razziale, politico, sessuale*), o psicologiche (*parlare male di qualcuno, escludere qualcuno dal gruppo*). Anche gli atti di vandalismo (*rompere vetri, lanciare oggetti*), sono una forma di devianza associata al bullismo, sia per le ragazze che per i ragazzi.

⁷ Reati quali quelli di percosse (*art. 581 cp*), lesioni personali (*art. 582 e ss. cp*), danneggiamento (*art. 635 cp*), diffamazione (*art. 595 cp*), minaccia (*art. 612 cp*), molestia o disturbo alle persone (*art. 660 cp*), furti (*art. 624 cp*), estorsioni (*art. 629 cp*), violenza privata (*art. 610 cp*), interferenze illecite nella vita privata (*art. 615 bis cp*), sostituzione di persona (*art. 494 cp*), accesso abusivo al sistema informatico (*art. 615 ter cp*), violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (*art. 616 cp*), produzione e diffusione di pornografia minorile (*art. 600 ter cp, aggiornato dalla nuova legge n. 172/2012*), oltre che ingiurie, attualmente reato (*ex art. 594 cp*) depenalizzato divenuto illecito civile.

⁸ Si leggano gli artt. 331 cpp - 361 e 362 cp.

fatti costituenti reato, di cui vengano a conoscenza **durante l'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.**

In particolare, il **dirigente scolastico** ha la rappresentanza della scuola e quindi il compito di fare da "ponte" tra il corpo docente e le altre Istituzioni.

Egli, dovrebbe essere informato - come già detto - all'inizio di ogni anno scolastico dal responsabile del servizio sociale competente, sulle situazioni particolarmente problematiche di minori già affidati da altre istituzioni.

Ovviamente, quando gli insegnanti, nel corso dell'anno scolastico, si accorgano di nuove situazioni di disagio oppure dell'evolversi di quelle già sotto osservazione, dovranno comunicarlo agli enti affidatari.

In questi casi, come accennato, deputato ad interfacciarsi *senza ritardo* con le Istituzioni, non è direttamente l'insegnante del minore ma il **dirigente scolastico** (ex D.P.R. n. 275/1999) che, ove fosse inadempiente, potrebbe andare incontro a sanzioni anche di natura penale⁹.

D'altro canto, se l'insegnante non allenterà il dirigente su situazioni di rischio ovvero sulla commissione di reati appresi durante l'esercizio delle sue funzioni, ne sopporterà le medesime conseguenze.

In casi estremi, quando, il dirigente, nonostante la segnalazione dell'insegnante non si attivi e **vi siano profili d'urgenza**, anche l'**insegnante** potrà inviare per iscritto la segnalazione ovvero la denuncia a chi di competenza.

Tale obbligo va ravvisato anche in capo ai **collaboratori scolastici** ed a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, svolgano direttamente con i minori attività, progetti, attività di consulenza ecc., all'interno della scuola.

5.1 Suggerimenti utili su come operare in questi casi

Come accennato, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, e così i servizi sociali che dovessero venire a conoscenza di fatti di una certa gravità **non hanno alcun dovere di accertarne le caratteristiche e verificare l'attendibilità delle fonti!**

Anzi! È importantissimo, qualora si ipotizzi l'esistenza di un fatto-reato, ancor di più nei casi in cui si sospettino abusi (sessuali maltrattamenti e simili), lasciare che siano gli organi giudiziari competenti a raccogliere le eventuali

⁹ Per cd. omessa denuncia 361-362 cp.

prove, con tutte le garanzie previste dal legislatore.

È invece consigliabile che gli operatori scolastici **osservino** il minore con continuità, per poter cogliere con oggettività i diversi segnali anche non verbali dei suoi “vissuti”, annotando per iscritto **in una relazione** le frasi pronunciate dal predetto minore con la massima fedeltà, riportando il giorno e il luogo in cui egli ad es. egli si sia confidato, allegando eventuali elaborati dell'alunno (*disegni, testi scritti ecc.*), utili nel processo penale che potrebbe seguire alla denuncia.

Tale relazione, redatta dall'operatore scolastico che ha appreso le notizie, dovrà essere protocollata nei registri interni della scuola di appartenenza e trasmessa, con l'urgenza del caso, al dirigente per i successivi adempimenti.

Occorre rimarcare che, soprattutto nelle situazioni in cui si profilano **abusi endofamiliari** per i quali si dovrà procedere alla **denuncia**, gli insegnanti **devono obbligatoriamente mantenere il segreto e non possono assolutamente avvisare la famiglia** di quanto segnalato.

La famiglia, verrà informata dalla polizia giudiziaria e/o dal pubblico ministero, se e quando ritenuto opportuno.

In ultimo, vogliamo ricordare che il dirigente scolastico non deve far precedere la segnalazione e soprattutto la denuncia da accertamenti interni o indagini disciplinari che potrebbero comportare un inquinamento delle prove. Dopo l'inoltro della denuncia egli, coordinandosi con l'autorità giudiziaria, potrà avviare ricerche interne su questioni di pertinenza della scuola.

In estrema sintesi, nessun operatore scolastico ovvero dirigente dovrà, fuori da una direttiva formale della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria, sia prima che dopo la segnalazione o denuncia:

1. raccogliere direttamente elementi probatori come ad es. ascoltare i minori, cercare riscontri attraverso interrogatori incrociati, chiedere informazioni a coetanei vicini alla vittima o ad adulti e minori coinvolti nei fatti ecc.;

2. cercare sul cellulare o computer della vittima immagini, video, conversazioni in *chat* o e-mail, messaggi sonori, e mai cancellare eventuali chat, e-mail, ecc.;

3. sostituirsi alla vittima per cercare un contatto diretto o on-line con chi aggredisce, minaccia, diffama o adesca;

4. restituire sostanze, armi, scritti, dopo averle acquisite dagli alunni senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla quale si è sporta denuncia ecc.;

6.A CHI SI DEVE INVIARE LA SEGNALAZIONE O LA DENUNCIA

Nel corso dei precedenti paragrafi abbiamo già anticipato quali siano gli enti preposti a ricevere le segnalazioni e le denunce da parte della scuola.

Appare però opportuno, a fini pratici, offrire un quadro ordinato sui diversi soggetti a cui si deve inviare la segnalazione o la denuncia.

1) Nel caso in cui emergano situazioni di disagio, di sofferenza o di rischio del minore, per cui si ritiene necessario un intervento di tipo “*educativo/pro-tettivo*”, **la segnalazione va trasmessa all’ufficio dei servizi sociali competenti per territorio.**

2) Qualora, emergano fatti di una certa gravità ovvero la prima segnalazione ai servizi sociali non abbia sortito gli effetti sperati, essa dovrà essere inoltrata **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per attivare eventuali interventi civili.** Qualora sia in corso un giudizio separativo tra i genitori, la segnalazione andrà inoltrata al Tribunale civile.

3) Se, invece, si sospetti **la commissione da parte di un minore di reati** (*abusi sessuali, maltrattamenti, spaccio di sostanze stupefacenti ecc...*) per i quali si è innanzi rimarcato *l’obbligo di denuncia*, occorre inviare la stessa **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce** (Fax 0832.332822 - E-mail: procmin.lecce@giustizia.it - dirigente.procmin.lecce@giustiziacert.it) **ovvero ad uno degli uffici delle forze dell’ordine del territorio** (Questura e Commissariati della Polizia di Stato, Comando provinciale, Compagnie e Stazioni dei Carabinieri).

4) Infine, nel caso in cui si ipotizzi **la commissione dei reati da parte di un adulto in danno di un minore**, come già esposto, occorre inviare la denuncia alla **Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario ed inoltrare la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, per attivare interventi civili.**

6.1 Come segnalare e denunciare

La segnalazione e la denuncia, come accennato, sono atti importantissimi: avviano quel sistema di protezione che da solo il bambino non può attivare. Per questo vanno scritte bene, esponendo tutti gli elementi appresi dall’insegnante senza omettere nulla di quanto si è venuti a conoscenza e senza alte-

rare le notizie ivi riportate con “impressioni” personali o giudizi di valore.

Si precisa che la segnalazione **non potrà essere proposta oralmente**, in quanto la formalizzazione scritta rappresenta l'unico strumento valido per avviare un corretto rapporto istituzionale¹⁰.

Sia la segnalazione che la denuncia, devono essere obiettive, analitiche ed esporre le circostanze ed i contesti in cui sono emersi i fatti. Esse, debbono contenere le dichiarazioni spontanee rilasciate dai minori, devono descriverne gli atteggiamenti, i comportamenti, con allegati gli scritti e le eventuali foto. Non devono, invece, contenere accuse, interpretazioni o valutazioni di merito.

Assolutamente importante è la descrizione analitica dei vissuti del minore al momento della rivelazione del fatto o dell'abuso.

Acquisite tutte le informazioni necessarie alla redazione della segnalazione ovvero della denuncia, occorre redigere l'atto, se possibile, secondo lo schema offerto nel paragrafo successivo. Essa dovrà essere sottoscritta dal dirigente scolastico e, se lo si ritiene opportuno, dagli insegnanti coinvolti.

7. SCHEMA PRATICO PER UNA BUONA SEGNALAZIONE - DENUNCIA

Di seguito riportiamo gli elementi essenziali che dovranno essere contemplati nella redazione di una segnalazione ovvero di una denuncia:

1) specificare l'autorità a cui si invia la segnalazione o la denuncia: ufficio del servizio sociale/Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni / Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario / Questura / Commissariato di Polizia di Stato/Comando provinciale dei Carabinieri/Compagnia dei Carabinieri / Stazione dei Carabinieri / Tribunale civile / Corte d'appello ecc..

2) Specificare l'oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore *Tizio* ovvero **Comunicazione ipotesi di reato** in danno della/del minore *Tizio* precisando se il caso rivesta particolare urgenza ed indicandone le ragioni con chiarezza (ad es. *Segnalazione urgente - Maltrattamenti*), ovvero **denuncia di ipotesi di reato** nei confronti della/del minore *Tizio*.

¹⁰ Nel caso in cui i genitori siano venuti, a conoscenza di un fatto reato di cui è stato vittima il figlio dovrebbero essere incoraggiati a presentare loro stessi denuncia presso il più vicino ufficio di polizia.

3) Specificare le generalità del minore: riportando i suoi dati anagrafici, e se possibile, anche quelli del suo nucleo familiare, compresi eventuali conviventi, se conosciuti.

4) Esporre il dato di “esordio” dei fatti: dare atto della narrazione (*verbale o scritta*) attraverso la quale, per la prima volta, la condizione del minore che ha destato allarme, si è “rivelata”. Quindi, riportare tra virgolette le frasi riferite dal minore e raccolte dall’interlocutore (*di cui vanno indicate compiutamente le generalità, la qualifica/funzioni ed allegata eventuale dichiarazione o relazione sui fatti*), contestualizzando luoghi e tempi.

5) Descrivere nel dettaglio le condotte del minore e gli episodi ritenuti particolarmente significativi, seguendo preferibilmente la loro progressione cronologica: condotte violente o aggressive, eventuali indicatori di maltrattamenti (*ematomi, ustioni ecc.*), condizioni psicologiche, profitto scolastico, presenze regolari o significative assenze a scuola, rapporti difficili con i pari, con il cibo, uso di armi, sostanze stupefacenti, alcol ecc..

6) Allegare documenti o oggetti acquisiti dal corpo docente, utili ai fini della ricostruzione dei fatti: ad es. un tema, un disegno, una foto rinvenuta su un cellulare, un involucro di sostanza stupefacente, un certificato medico contenente diagnosi di lesioni (prodotto dal genitore o comunque acquisito dalla scuola), ecc..

7) Esporre eventuali interventi educativi già effettuati all’interno della scuola: quali provvedimenti disciplinari (*allegando i verbali dei Consigli di classe*), colloqui con familiari ed eventuali pregresse segnalazioni ai servizi sociali, interventi di sostegno al minore, se effettuati e conosciuti.

8) Indicare le generalità e le qualifiche di tutti coloro che a vario titolo sono stati informati dei fatti: ad esempio insegnanti, collaboratori scolastici, operatori di realtà che collaborano nella scuola, genitori ecc..

9) Firma del dirigente scolastico

È consigliabile accertarsi, nel caso di particolare gravità dei fatti oggetto di segnalazione o denuncia, che l’atto sia giunto a destinazione, con una telefonata di cortesia.

Domande frequenti:

Se nel contesto scolastico un ragazzino molto piccolo commette un reato occorre ugualmente inoltrare la denuncia?

SI, l'autorità giudiziaria dev'essere sempre messa al corrente di quanto accaduto, seppure l'infraquattordicenne non sia "imputabile", potendo attivare svariate iniziative per il sostegno del bambino.

Gli insegnanti delle scuole private hanno gli stessi obblighi di segnalazione e denuncia?

SI, gli insegnanti delle scuole private **parificate** che rilasciano gli stessi titoli di quelle pubbliche, esercitano una pubblica funzione e, pertanto, assumono le medesime responsabilità degli insegnanti delle scuole statali.

L'insegnante ha qualche responsabilità per eventuali atti di bullismo commessi a scuola?

SI, gli insegnanti, i dirigenti e tutti gli ausiliari hanno un **obbligo di vigilanza** sugli alunni. In tal senso, sono responsabili di quanto possa accadere ai minori qualora non vi sia stata la tempestiva attivazione di tutte quelle misure preventive, finalizzate a impedire la diffusione e il degenerare di questi fenomeni.

Quali responsabilità vi possono essere per gli insegnanti nel caso in cui gli studenti occupino la scuola?

Queste situazioni non determinano un *effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza e di controllo* del corpo docente: gli insegnanti sono sempre chiamati ad evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all'interno dell'edificio scolastico. In questi casi, potrebbero configurarsi per gli alunni dei veri e propri reati (da denunciare) quando, ad esempio, si verifichi l'interruzione forzata del servizio pubblico scolastico ovvero si producano dei danni agli edifici ed alle attrezzature.

La scuola può inviare segnalazioni anonime?

NO, però al momento della segnalazione si può chiedere all'autorità giudiziaria di attivare qualche forma di protezione (ad esempio un ordine di non avvicinamento ecc.) qualora si temano realmente ritorsioni sugli insegnanti o su altri minori.

Quali sono i reati perseguibili d'ufficio?

Sono quelli che per la loro **gravità** dovranno essere obbligatoriamente denunciati e perseguiti a prescindere dalla volontà delle persone offese.

Cosa dire ai genitori dei minori vittima di reati perseguibili a querela di parte?

Essi andrebbero informati della possibilità di sporgere querela. In ogni caso, la scuola dovrebbe segnalare tali episodi all'autorità giudiziaria.

CONCLUSIONI

Con questa pubblicazione si è voluto fornire agli operatori della scuola uno strumento semplice, concreto, un ausilio il più possibile pratico e chiaro da utilizzare ogni giorno, quando l'interpretazione dei vissuti dei minori non è sempre facile ed oggettiva.

La scuola, non è la sola agenzia educativa che ha il compito di accompagnare i minori nel loro percorso di vita soprattutto quando questo cammino si fa in "salita": insieme ai servizi sociali, ai servizi sanitari, ai servizi residenziali di accoglienza e di educativa domiciliare, all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, alle forze dell'ordine, al Tribunale per i minorenni, al Tribunale civile, alla Procura della Repubblica per i minorenni e al mondo del volontariato, ai servizi educativi e del tempo libero, ecc., la scuola partecipa, da protagonista, di una rete che dovrebbe sostenere le famiglie nel compito educativo.

Oggi, più che mai, è necessario essere consapevoli del proprio ruolo e delle proprie competenze per contribuire in modo efficace a questa rete di tutela, e non solo per aumentare il numero delle segnalazioni e delle denunce ma - soprattutto - per migliorare la circolazione delle informazioni tra i diversi soggetti istituzionali e avviare una collaborazione virtuosa per proteggere effettivamente i minori.

Ci auguriamo che questo scritto permetta di realizzare più compiutamente una reale sinergia e una maggiore tempestività degli interventi messi in atto dalle diverse agenzie educative e favorisca la messa in comune di linguaggi, strategie e metodologie multidisciplinari, idonee ad integrare e rendere complementari le attività di tutti gli organi che operano nell'interesse del minore. L'obiettivo che si è inteso perseguire con questa breve pubblicazione, quindi, non è stato solo il dovere di contrastare o far emergere reati o situazioni di pregiudizio, ma soprattutto quello di prevenire le situazioni di malessere del minore. Ciò si realizzerà più efficacemente se sarà chiaro quando e come attivarsi.

Il nostro auspicio è quello di contribuire ad una scuola, sempre più competente e coraggiosa, una scuola autorevole capace di porsi al fianco delle altre Istituzioni, nel comune intento di garantire, nel concreto, i diritti dei bambini.

Maria Cristina Rizzo

*Procuratrice della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Lecce*

Luca Monticchio

*Avvocato del foro di Lecce
esperto in diritto minorile*

INDICE

Prefazioni	3
Introduzione	11
Quando è opportuno segnalare quando, invece, è obbligatorio segnalare e denunciare	12
1. In quali casi è opportuno segnalare	12
1.1 La segnalazione ai servizi sociali del territorio	12
1.2 La segnalazione all'autorità giudiziaria	12
2. Cosa è opportuno segnalare	13
3. Quando è obbligatorio segnalare	14
4. La denuncia	15
4.1 Quando è obbligatorio denunciare	15
Abuso fisico	16
Abuso sessuale	16
Abuso anche psicologico	17
Ulteriori condotte da denunciare	17
Ulteriori condotte da segnalare in caso di incertezza	17
Focus sul bullismo	18
5. Chi deve segnalare	18
5.1 Suggerimenti utili su come operare in questi casi	19
6. A chi si deve inviare la segnalazione o la denuncia	21
6.1 Come segnalare e denunciare	21
7. Schema pratico per una buona segnalazione-denuncia	22
Domande frequenti	24
Conclusioni	25

Si ringrazia:

- Comunità San Francesco *per la stampa del presente opuscolo*
- Greta Traldi (www.gretatraldi.wix.com/gtraldi) *per la grafica di copertina*
- Dott. Vincenzo Nicoli, *dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale*

